



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 127 del 14/08/2008

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE 6 agosto 2008, n. 241

Legge regionale 9 settembre 1996 n. 22 – art. 10. Iscrizione all'Albo regionale degli Ausiliari ex art. 116 – Decreto Presidente Repubblica 309/90 della spesa operativa residenziale denominata "Don Bosco" sita in Contrada Reddito – via per Cassano S.S. 271 – Sannicandro di Bari gestita dall'Associazione Pugliese Rilancio Onlus con sede legale in via Thaon de Revel 140/A Sannicandro di Bari (Ba).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ASSISTENZA
TERRITORIALE PREVENZIONE

- Visto il D.Lgs. 3 Febbraio 1993 n.29; Visto il D.Lgs. 31 Marzo 1998 n.80; Vista la Legge Regionale 24 Marzo 1974 n.18; Vista la Legge Regionale 4 Febbraio 1997 n.7;

- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 Luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni; Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 4 Ottobre 2005 n. 1426 e successive integrazioni;

In Bari presso la sede del Settore Assistenza Territoriale Prevenzione, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n° 3, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

La L.R. 9 Settembre 1996 n.22 avente ad oggetto: "Criteri relativi alla regolamentazione dei rapporti con gli Enti Ausiliari che operano nel settore delle Tossicodipendenze" pur innovata dalla L.R. n. 8 del 28/5/2004, che ha introdotto specifiche norme in tema di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, continua a prevedere l'obbligo dell'iscrizione all'Albo regionale per quegli Enti che, ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. n. 309/90, operano senza fini di lucro nel settore delle Tossicodipendenze.

Il Settore Programmazione e Gestione Sanitaria dell'Assessorato regionale alle Politiche della Salute, titolare delle funzioni istruttorie in materia di rilascio dell' autorizzazione all'esercizio, con nota n. 24/1823/2/PG5 del 7 maggio 2008, ha notificato al Settore ATP, incardinato nel medesimo Assessorato, la deliberazione n. 619 assunta dalla Giunta regionale nella seduta del 22/4/2008 ad oggetto: "Autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8 comma 5 della L.R. n. 8/04 di un Centro per il recupero dei tossicodipendenti denominato "Don Bosco" pestito dall' Associazione Pugliese Rilancio (A.P.R.I.) Onlus - Bari nei locali siti in Sannicandro di Bari alla 5.5. 271'.

Dal contenuto della predetta delibera di Giunta regionale nonché da ulteriori comunicazioni acquisite dal legale rappresentante della comunità in argomento si rileva che:

- la sede operativa è di tipo terapeutico-riabilitativa semiresidenziale e residenziale con capacità ricettiva massima, rispettivamente, di n. 10 e 30 utenti.

I soggetti ospiti sono tossicodipendenti e alcolicodipendenti, sottoposti a misure cautelari alternative al carcere e/o utenti con doppia diagnosi.

Presidente dell' Associazione A.P.R.I. onlus è l'Assistente Sociale Costanza Placido

Per quanto innanzi riportato, si propone di procedere, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/96, all'iscrizione nell'Albo regionale definitivo degli Enti Ausiliari che operano per il recupero dei soggetti tossicodipendenti della sede operativa "Don Bosco" sita in Sanni condro di Bari - 5.5. 271

- Contrada Soccorso_gestita dall' Associazione Pugliese Rilancio (A.P.R.I.) Onlus - Bari con sede legale in Sanni condro di Bari alla via Thaon de Revel 140/A.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/2001

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELL' UFFICIO 3

Dr. Piero LEOCI

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE ASSISTENZA

TERRITORIALE PREVENZIONE

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio;

- richiamato, in particolare il disposto dell'Art.6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n.7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

- Di iscrivere, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/96, la sede operativa "Don Bosco" sita in Sannicandro di Bari - 5.S. 271 - Contrada Soccorso, gestita dall' Associazione Pugliese Rilancio (A.P.R.I.) Onlus

- Bari con sede legale in Sannicandro di Bari alla via Thaon de Revel 140/A nell'Albo regionale definitivo degli Enti Ausiliari che operano per il recupero dei soggetti tossicodipendenti.

La sede operativa, di tipo terapeutico-riabilitativa semiresidenziale e residenziale con capacità ricettiva massima, rispettivamente, di n. 10 e 30 utenti è ritenuta idonea per ospitare soggetti tossicodipendenti e alcolicodipendenti, sottoposti a misure cautelari alternative al carcere e/o con doppia diagnosi.

Presidente dell' Associazione A.P.R.I. onlus è l'Assistente Sociale Costanza Placido.

- Di stabilire che eventuali variazioni concernenti il legale rappresentante, il responsabile della sede operativa, ovvero qualsiasi mutamento significativo dell'assetto strutturale, funzionale e della capacità ricettiva della comunità terapeutica, successivamente alla data di iscrizione all'albo, siano soggetti ad

ulteriore specifico provvedimento di autorizzazione previa documentata richiesta da parte dell'Associazione in oggetto;

- di attribuire alla competente struttura dell'Azienda USL BARI, competente per territorio, l'attività di vigilanza sulla permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali viene concessa l'iscrizione nell'Albo degli Enti Ausiliari alla sede operativa "Don Bosco" sita in Sannicandro di Bari - 5.5. 271 - Contrada Soccorso, gestita dall' Associazione Pugliese Rilancio (A.P.R.I.) Onlus - Bari con sede legale in Sannicandro di Bari alla via Thaon de Revel 140/A ;

- Stabilire che si procederà alla revoca della presente determinazione qualora, anche a seguito dell'attività di vigilanza, venga accertato:

1) il venir meno dei requisiti soggettivi, strutturali, funzionali e gestionali necessari per l'iscrizione all'albo regionale;

2) il verificarsi di gravi e/o reiterate carenze strutturali e funzionali, ovvero violazioni di norme di legge o di regolamenti, con conseguente pregiudizio per l'utenza o per gli operatori;

- di dare atto che l'iscrizione all'Albo non costituisce vincolo per l'Amministrazione Regionale a concedere lo status di soggetto accreditato, né per l'Azienda Sanitaria Locale ad instaurare i relativi ulteriori rapporti economici;

- di dare mandato all'Ufficio Tossicodipendenze del Settore di provvedere agli adempimenti ulteriori e conseguenti;

- di disporre che la presente determinazione venga pubblicata nel B.U.R.P. ai sensi dell'art. 6, lett. h) della L.R. 12/4/1994 n. 13;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Fulvio Longo